



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Prot.:756041/RU

Roma, 18/12/2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l'articolo 243, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 - Codice Doganale dell'Unione, che prevede che gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca;

VISTO il Piano di Sviluppo Strategico ZES Interregionale Adriatica adottato dalla Regione Puglia con delibera della Giunta n. 839 del 7 maggio 2019 e dalla Regione Molise con delibera della Giunta n. 130 del 19 aprile 2019;

VISTO il DPCM del 3 settembre 2019 con il quale è stata istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 223, la ZES Adriatica Interregionale nelle Regioni Puglia e Molise, nei termini di cui al citato Piano di Sviluppo Strategico;

TENUTO CONTO che l'articolo 5, comma 1, lettera a-sexies, del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, e ss.mm., prevede che *“nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse”* e che la relativa perimetrazione *“è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro 60 giorni dalla proposta”*;

VISTA la nota prot. n. 2316 - II.1 del 17.10.2023 del Commissario Straordinario del Governo per la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise con la quale è stata trasmessa, fra le altre, la proposta di perimetrazione della zona franca doganale di Monopoli presentata dalla Società Magazzini Generali S.r.l., deliberata dal Comitato di Indirizzo della ZES Adriatica in data 16 ottobre 2023, ricadente nella zona industriale di Monopoli con una superficie di circa due ettari, parte di un più ampio polo logistico integrato;

VISTO il contratto di locazione con cui la società Magazzini Generali risulta conduttore dell'area destinata a zona franca fino al 9 novembre 2032, risultando così attestata la titolarità della stessa;

VISTA la nota prot. n. 21055 del 29.11.2023, con la quale la Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, a seguito del sopralluogo effettuato, ha comunicato che, per rendere operativa l'area come zona franca interclusa, è necessario realizzare la costruzione di opere infrastrutturali, finalizzate sia alla recinzione della stessa che alla creazione di un varco di entrata e uscita videosorvegliato e, altresì, che l'area sarà destinata a creare un polo logistico composto da un parco di 21 serbatoi per lo stoccaggio di oli vegetali provenienti da Paesi terzi, oltre ad una stazione per lo scarico delle autobotti, una stazione di pompaggio e palazzine per gli uffici amministrativi;



AGENZIA ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTA la nota prot. 2893-II.1 del 30 novembre 2023 del Commissario Straordinario del Governo per la ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise, con cui si dichiara che l'area per cui è stata richiesta la perimetrazione a zona franca doganale è interamente inclusa nell'area destinata alla ZES Adriatica e la successiva comunicazione del 15 dicembre 2023 con la quale il predetto Commissario ha precisato che *“le particelle 554/557 del Foglio 9 del comune di Monopoli non risultano ricomprese nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dello scrivente, solo in quanto derivanti da frazionamenti, avvenuti successivamente, di particelle già interamente incluse nella perimetrazione della ZES Adriatica approvata con il D.P.C.M. del 3 settembre 2019”*;

RITENUTO CHE si possa procedere all'approvazione della perimetrazione della zona franca interclusa di Monopoli, nei termini proposti dalla Società Magazzini Generali S.r.l., individuando le condizioni da rispettare per l'operatività della medesima;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

È approvata la perimetrazione della zona franca di Monopoli, costituita da circa due ettari, identificati nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente determinazione, e dalle relative particelle catastali, e che riporta, secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 243 del Codice Doganale dell'Unione (CDU), l'indicazione del punto di entrata e di uscita dell'area costituente la zona franca.

ARTICOLO 2

L'operatività della zona franca è determinata dalla Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, attraverso la predisposizione di un apposito disciplinare di servizio, una volta verificata la presenza delle opere infrastrutturali e definite le modalità per assicurare la vigilanza doganale ai punti di entrata e uscita delle aree costituenti la zona franca, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 243 del CDU.

ARTICOLO 3

Per ogni altro procedimento previsto dall'articolo 244 del CDU, è individuata come Autorità doganale competente l'Ufficio delle dogane di Bari.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse